



Comune di San Martino Canavese
Città Metropolitana di Torino

Cap 10010 P.IVA 05259490018 C.F. 84003870015
Tel. 0125 739121 Fax 0125 640972
E-mail san.martino.canavese@ruparpiemonte.it

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2

OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese febbraio di alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
RIZZATO SILVANA	Sindaco	X	
PRICCO SISSOLDO LORENZO	Consigliere	X	
GIACOLINO ALESSANDRO	Consigliere	X	
GIANOGLIO VERCELLINO FRANCO	Consigliere	X	
ROVANO GIAN FRANCO	Consigliere	X	
REVIGLIO ADRIANO M.	Consigliere		X
MANASSERO TAMARA in MARTA	Consigliere	X	
GALLO ELENA	Consigliere		X
MASSOGLIA PIERO GIUSEPPE	Consigliere	X	
TROSSELLO DAVIDE	Consigliere	X	
PASTORE GIACOLIN RENZO	Consigliere		X
	Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dr. Aldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RIZZATO SILVANA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visti:

- La Legge di Bilancio 2018 Legge 27.12.2017 n. 205 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017;
- Il D.M. 29.11.2017 nel quale è prevista la proroga al 28.02.2017 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di **TASI**:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018;

Visto, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2018 e nella stessa misura applicata per l'anno 2017, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

Vista la deliberazione di C.C. del 28.03.2017 n. 5 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2017;

Considerato che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria,

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2016 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2017 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2017;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

Visto in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 28.07.2014 n. 16 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018;

- **Ritenuto** necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

illuminazione pubblica	40.700,00
Sgombero Neve	4.500,00
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	23.500,00
Servizi Socio Assistenziali	28.250,71
Servizio di manutenzione degli edifici e delle aree comunali	12.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	11.000,00
Servizi di Protezione Civile	1.016,00
Servizi cimiteriali	3.000,00
TOTALE	123.966,71

Considerato in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – ex abitazione date in uso categoria "A" Ex pertinenze date in uso categoria "C"	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati categoria "A" . "C" e "A/10"	1.50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1.50 per mille
Aliquote per le aree edificabili	1.50 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale categoria "D/10"	1.00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi categoria "C/1"	1.50 per mille

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Responsabile del Servizio

Con votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente risultato:

presenti e votanti: n. 8_ favorevoli: n. 8 contrari: =

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – ex abitazione date in uso categoria “A” Ex pertinenze date in uso categoria “C”	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati categoria “A” . “C” e “A/10”	1.50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1.50 per mille
Aliquote per le aree edificabili	1.50 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale categoria “D/10”	1.00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi categoria “C/1”	1.50 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

- Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Con successiva votazione (voti 8 a favore, 0 astenuti) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Parere favorevole di regolarità tecnica.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs: 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2002.

San Martino Canavese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vilma BOSONETTO

Parere favorevole di regolarità contabile.

Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 – 1^ comma – del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012.

San Martino Canavese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Vilma BOSONETTO

Parere favorevole di regolarità tecnica.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs: 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2002.

San Martino Canavese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole di regolarità contabile.

Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 – 1^ comma – del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012.

San Martino Canavese, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZATO SILVANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Dr. Aldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.sanmartinocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 01/03/2018 per rimanervi per **15** giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

San Martino C.se, lì 01/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Dr. Aldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data 27/02/2018

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c.3 D.Lgs 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Dr. Aldo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Martino C.se, lì 01/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO Dr. Aldo

Ricorsi:

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.